



COMUNE DI SANT'ANGELO LE FRATTE
(PROVINCIA DI POTENZA)
UFFICIO TRIBUTI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2009

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il Decreto Legislativo n.504/92 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.13 dell'11/04/2009 con la quale è stato approvato il Nuovo Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

Vista l'art.1 comma 169 della legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), il quale prevede la proroga delle tariffe e le aliquote in vigore di anno in anno se non deliberate;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 28/03/2009, con la quale vengono confermate le aliquote I.C.I. e le relative detrazioni, determinate con delibera di G.M. n.17 del 15/03/2006;

Visto il Decreto legge n.93/2008 convertito nella legge n.126 del 24/07/2008;

INFORMA CHE

Con Decreto Legge n.93 del 27/05/2008, convertito nella legge 126/2008, è stata disposta, a partire dall'anno 2008, l'esenzione ICI di cui al Decreto legislativo n.504/92, per le abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni di categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione nella misura di € 180,76. L'esenzione è inoltre estesa: agli immobili degli IACP regolarmente assegnati; agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnati ai soci che la adibiscono ad abitazione principale; all'ex casa coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato, di proprietà del coniuge non assegnatario purché il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune dove è ubicata la casa coniugale.

Che con l'approvazione del nuovo Regolamento Comunale per la disciplina dell'I.C.I., sono state introdotte a favore dei contribuenti, con decorrenza 1° gennaio 2009, le ulteriori sotto segnate agevolazioni:

• **PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni si considerano parte integranti dell'abitazione principale le unità immobiliari classificate nella categorie catastali C/2 o C/6 anche se distintamente iscritte al catasto. L'assimilazione opera: Fino ad un massimo di n.2 unità nel caso in cui queste siano ubicate all'infuori dell'edificio nella quale è sita l'abitazione principale; Fino ad un massimo di n.2 unità nel caso in cui queste siano ubicate nell'edificio o all'infuori dello stesso nella quale è sita l'abitazione principale; Senza limitazione numerica qualora questi siano ubicati nel solo edificio nella quale è sita l'abitazione principale;

IL CONTRIBUENTE E' TENUTO A COMUNICARE ENTRO LA DATA DI SCADENZA DELLA DENUNCIA O/E COMUNICAZIONE DELL'ICI, PER L'ANNO DI IMPOSTA, PER AVER DIRITTO, A PENA DI DECADENZA AL PRESENTE BENEFICIO, GLI IDENTIFICATIVI CATASTALI DELLE RELATIVE PERTINENZE PER LE QUALI INTENDE AVVALERSI DELLA AGEVOLAZIONE.

• **UNITA' IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

Sono altresì equiparate all'abitazione principale per quanto concerne l'aliquota e la detrazione: Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che non risultano locate o totalmente utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti; Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto di due o più unità contigue, occupate ad uso abitazione principale dal contribuente o dai suoi familiari, purché catastalmente ad essi intestati; Le unità immobiliari concesse ad uso gratuito, da persone fisiche a parenti in linea retta entro il primo grado (Figli e genitori), in linea collaterale entro il secondo grado (Fratelli e sorelle), affini entro il primo grado (Suocero e genero), a condizione che questi ultimi non siano possessori, a qualsiasi titolo, di immobili di categoria "A" su tutto il territorio Comunale e che vi stabiliscano la residenza e vi dimorano abitualmente; Le unità immobiliari e loro pertinenze possedute in aggiunta all'abitazione principale, site nel centro abitato, concesse in locazioni con contratto fiscalmente registrato a condizione che i conduttori vi stabiliscano la residenza a titolo di abitazione principale.

RELATIVAMENTE ALLA ABITAZIONI CONCESSE A TITOLO GRATUITO IL CONTRIBUENTE E' TENUTO A COMUNICARE ENTRO LA DATA DI SCADENZA DELLA DENUNCIA O/E COMUNICAZIONE DELL'ICI, PER L'ANNO DI IMPOSTA, PER AVER DIRITTO, A PENA DI DECADENZA AL PRESENTE BEBEFICIO, DICHIARANDO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' I REQUISITI NECESSARI E/O ALLEGANDO AUTOCERTIFICAZIONE DEL CONCEDENTE.

MISURA DELL'IMPOSTA

L'aliquota di imposta ordinaria per l'anno in corso, per i fabbricati e le aree fabbricabili, è fissata nella misura del 6,0 (Sei virgola zero) per mille.

SCADENZA PAGAMENTI

La prima rata, pari al 50% dell'imposta dovuta, deve essere versata entro il **16 giugno 2009**.

La seconda rata deve essere versata **dal 1° al 16 dicembre 2009** a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Il pagamento dell'imposta dovuta complessivamente per l'intero anno può essere effettuato in unica soluzione entro il **16 giugno 2009**.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento dell'imposta in autotassazione potrà essere effettuato:

- Sul c.c.p. n.88613815 intestato a: **EQUITALIA BASILICATA S.p.A.- Sant'Angelo le Fratte PZ – ICI**;
- Mediante modello F/24 presso qualunque sportello bancario o postale;
- Presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione **EQUITALIA BASILICATA S.p.A.**

Il versamento dell'imposta dovrà essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se uguale o superiore a 49 centesimi.

Non deve essere fatto alcun versamento se l'importo complessivo dell'imposta annua è uguale o inferiore a € 2,07;

DICHIARAZIONI E/O COMUNICAZIONI

L'Ente ha eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione prevista dall'art.10 del Decreto Legislativo 504/92, introducendo, contestualmente, l'obbligo della presentazione della comunicazione I.C.I.. La stessa deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2008, direttamente al Comune, che ne rilascia ricevuta, o spedita mediante raccomandata, senza ricevuta di ritorno, riportando sulla busta la dicitura **"Dichiarazione ICI 2008"**. In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è stata consegnata all'Ufficio Postale.

SERVIZIO I.C.I.

L'Ufficio Tributi dell'Ente è a completa disposizione nell'orario d'Ufficio, per ogni qualsiasi informazione e/o chiarimenti nonché per il calcolo dell'imposta dovuta e la stampa dei bollettini di versamento.

Per tutto quanto non espressamente citato, si rimanda alle norme statali e comunali che disciplinano la materia.

Sant'Angelo le Fratte 24 maggio 2009

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Rocco MANZELLA)**